



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 17/02/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE RIFIUTI 22 dicembre 2010, n. 211

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO TA1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2011.

L'anno 2010 addì 22 del mese di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti la dott.ssa Antonietta Riccio ha adottato il seguente provvedimento.

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la D.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008 recante "Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia";

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato per Emergenza ambientale in Puglia 9 dicembre 2005, n. 187 "Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno;

Considerato che per l'anno 2009 il citato piano di gestione dei rifiuti fissa quale obiettivo di raccolta differenziata il raggiungimento del 50%;

Visto l'art. 9, comma 6 della Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07:

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2009 pari al 50%), come di seguito riportato:
- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

Vista la nota del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti del 24.08.2010 prot. n. 5846, con la quale si invitavano gli ATO rifiuti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla l.r. 25/2007;

Vista la nota dell'ATO TA1, prot. n. 35863 del 11.11.2010, con la quale venivano trasmessi i dati relativi alla produzione dei rifiuti ai sensi dell'art. 9 comma 6 della l.r. 25/2007;

Vista la nota del Comune di Ginosa, prot. n. 25771 del 17.09.2010, con la quale venivano trasmessi i dati relativi alla produzione dei rifiuti ai sensi dell'art. 9 comma 6 della l.r. 25/2007;

Considerato che:

- la comunicazione dell'ATO TA1 risulta essere incompleta in quanto non consente di quantificare la percentuale di raccolta differenziata raggiunta da ciascun comune del bacino e conseguentemente determinare la corrispondente aliquota di contributo speciale per il conferimento in discarica;
- il Consorzio dei comuni del bacino TA1 ha provveduto, per quanto di propria competenza, alla chiusura del ciclo previsto quale criterio di premialità dall'art. 9 comma 3 lettera b);

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti si ritiene di quantificare l'aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l'anno 2011 secondo tabella riassuntiva di seguito riportata:

---

COMUNE RD (%)

---

Castellaneta ND

---

Crispiano ND

---

Ginosa 9,92%

---

Laterza ND

---

Martina Franca ND

---

Massafra ND

---

Montemesola ND

---

Mottola ND

---

Palagianello ND

---

Palagiano ND

---

Statte ND

---

Taranto ND

---

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2011, per ciascun comune dell'ATO TA1 così come riportate di seguito:

---

Comune ATO Ecotassa  
2011 (euro)

---

Castellaneta TA1 a 7.5

---

Crispiano TA1 a 7.5

---

Ginosa TA1 a 7.5

---

Laterza TA1 a 7.5

---

Martina Franca TA1 a 7.5

---

Massafra TA1 a 7.5

---

Montemesola TA1 a 7.5

---

Mottola TA1 a 7.5

---

Palagianello TA1 a 7.5

---

Palagiano TA1 a 7.5

---

Statte TA1 a 7.5

---

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007;
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO TA1 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Antonietta Riccio Dott.Giovanni Campobasso

---